



REGOLAMENTAZIONE PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI DEL PATRIMONIO CULTURALE

INDICE

- **ART. 1 OGGETTO**
- **ART. 2 RIPRODUZIONE DI IMMAGINI**
- **ART. 3 RIPRESE VIDEO, CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E MULTIMEDIALI**
- **ART. 4 AUTORIZZAZIONE**
- **ART. 5 TARIFFE**
- **ART. 6 ESENZIONI**
- **ART. 7 RIPRODUZIONE A SCOPO EDITORIALE, DIVULGATIVO E COMMERCIALE**
- **ART. 8 LIMITI ALLE RIPRODUZIONI**
- **ART. 9 RACCOLTA E CATALOGO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E DI RIPRESE IN GENERE**
- **ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità di riproduzione di immagini (fotografie, stampe, negativi, fotocolor, in forma digitale, copiatura manuale) dei beni culturali del Comune di Pescara custoditi all'interno delle strutture comunali;
- b) le modalità di realizzazione di riprese video, cinematografiche, televisive e in ogni altra forma digitale;
- c) le modalità di autorizzazione all'uso delle immagini in qualunque forma realizzate e di applicazione dei diritti di riproduzione.

2. La riproduzione e l'uso dei beni culturali sono consentiti ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali), nei limiti delle disposizioni in essi contenute; sono oggetto di autorizzazione da parte del Comune di Pescara e, nei casi previsti, soggetti al pagamento delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.

3. È interesse del Comune favorire la valorizzazione, lo studio e la ricerca artistica e scientifica, nonché la diffusione e la conoscenza del patrimonio stesso, ispirati a principi di trasparenza ed economicità.

ART. 2 RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

1. La riproduzione di immagini dei beni culturali può avvenire:

- a) in forma digitale o manuale;
- b) come duplicazione di stampe, negativi, fotocolor già esistenti;
- c) come realizzazione di nuove riprese fotografiche.

2. All'Ente dovranno essere cedute una o più copie della riproduzione anche digitalizzata con relativa liberatoria che garantisca il libero utilizzo di quanto consegnato.

ART. 3 RIPRESE VIDEO, CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E MULTIMEDIALI

- 1. Le modalità di realizzazione di riprese video, cinematografiche, televisive e multimediali devono essere concordate con il Dirigente del Settore competente;
- 2. L'Ente può richiedere la consegna di una o più copie delle riprese.

ART. 4 AUTORIZZAZIONE

- 1. Sia la riproduzione delle immagini che le riprese video, cinematografiche e televisive nonché il loro uso devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente del Settore competente.
- 2. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata attraverso lo "Sportello Digitale" rinvenibile sul Sito Internet del Comune di Pescara mediante compilazione e inoltro della modulistica ivi presente;

3. La richiesta, sia essa formulata da soggetti pubblici che privati, è rivolta al Dirigente del Settore competente compilando l'apposito modulo e deve contenere ogni dato e informazione utile a fini istruttori:
 - a) il richiedente dovrà indicare mezzi, modalità, luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, forme di divulgazione delle riproduzioni;
 - b) nel caso di utilizzo a fini commerciali, devono essere indicate le quantità, il prezzo singolo, le forme ed i canali di distribuzione.
4. La richiesta deve essere accompagnata dall'impegno a rispettare il presente Regolamento.
5. L'autorizzazione o il diniego motivato vengono rilasciati dal Dirigente del Settore competente nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di arrivo della richiesta.
6. Nel caso di riproduzione di beni culturali custoditi dal Comune di Pescara a titolo di comodato, prestito o deposito, l'autorizzazione è subordinata al consenso formale del proprietario.
7. Il Comune di Pescara non è responsabile per eventuali diritti che siano dovuti agli autori viventi o ai loro eredi; è onere del richiedente ottenere le specifiche autorizzazioni, anche da parte della SIAE o dagli enti esteri analogamente a ciò preposti.
8. L'autorizzazione è incedibile e viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento delle tariffe, le quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi.
9. Le richieste che si riferiscono ad ipotesi non espressamente contemplate dal presente Regolamento formano oggetto di istruttoria ed accordi specifici.
10. Le riproduzioni possono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo dichiarato nella richiesta e per il quale è stata concessa l'autorizzazione. Qualsiasi uso diverso da quello dichiarato è vietato, fatta salva una diversa ed esplicita autorizzazione del Comune di Pescara.
11. È esclusa la cessione del diritto di uso delle riproduzioni da parte del richiedente a terzi; nel caso di cessione a terzi o uso diverso da quello consentito senza autorizzazione, il Comune di Pescara si riserva di agire nei confronti del richiedente per l'eventuale risarcimento dei danni.
12. Il richiedente si impegna a sollevare il Comune di Pescara da qualsiasi forma di responsabilità derivante da un uso scorretto delle riproduzioni.
13. Ogni immagine pubblicata dovrà riportare le specifiche dell'opera originale - nome dell'autore, titolo dell'opera, data, tecnica, dimensioni, collezione museale o bibliografica e numero di inventario - e l'indicazione "Su concessione del Comune di Pescara" (o diversa indicazione nel caso in cui l'opera non sia di proprietà del Comune di Pescara o laddove sia richiesto specifico credito al donatore, prestatore e/o depositario dell'opera), nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo.
14. Le riproduzioni non possono essere alterate in alcun modo. Non devono essere ridotte, frammentate o sovrastampate. La riproduzione di un dettaglio richiede la preventiva approvazione da parte del Comune di Pescara e dovrà essere identificata come tale nella citazione dell'immagine.
15. Nel caso di utilizzo di professionisti incaricati dal richiedente per la riproduzione, il fotografo e/o l'operatore, unitamente al richiedente/committente, rinunciano al copyright sull'immagine

al momento dell'esecuzione della ripresa, rilasciando preliminarmente idonea dichiarazione di cessione a favore del Comune di Pescara, per i relativi diritti di utilizzazione.

ART. 5 TARIFFE

1. La riproduzione delle immagini e le riprese video, cinematografiche e televisive nonché l'uso degli stessi sono soggette al pagamento dei canoni di concessione e dei corrispettivi oggetto di approvazione e modifica dalla Giunta Comunale - salvi i casi di esenzione;
2. I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni sono determinati in base :
 - a) al carattere e alle finalità delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - b) alle modalità e ai mezzi di esecuzione delle riproduzioni;
 - c) al tipo e al tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - d) all'utilizzazione delle riproduzioni medesime, con riferimento anche al beneficio economico del destinatario, alle modalità di distribuzione e alla quantità che si intende immettere sul mercato.
3. I canoni sono corrisposti in via anticipata, pena la revoca dell'autorizzazione. È altresì a carico dei richiedenti ogni altra spesa connessa.
4. Le tariffe non includono eventuali diritti di autore o di terzi, spese di spedizione, spese per ricerca, assistenza tecnica, che sono interamente a carico del richiedente.
5. Fatti salvi diversi accordi comunicati in sede di autorizzazione, le tariffe per la riproduzione di beni culturali custoditi dal Comune di Pescara a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo, prestito, comodato, deposito) sono corrisposte al Comune stesso.

ART. 6 ESENZIONI

1. Nessun canone è dovuto per:
 - a) riprese effettuate nei luoghi aperti al pubblico;
 - b) riprese/riproduzioni effettuate per uso strettamente personale, per motivi di studio e ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale o per finalità di valorizzazione esplicitamente riconosciute dal Comune di Pescara, purché senza scopo di lucro;
 - c) le riproduzioni richieste da soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e valorizzazione.
2. In ogni caso per le riproduzioni di cui al comma precedente è sempre necessaria la relativa autorizzazione, ed è dovuto il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Comune. In tali casi il richiedente dovrà sottoscrivere un impegno relativo alla non divulgazione per scopo di lucro e/o diverso da quello della richiesta delle copie ottenute.
3. Le richieste che si riferiscono a casi non specificatamente fissati dal tariffario saranno oggetto di esame e accordi specifici di volta in volta.

ART. 7 RIPRODUZIONE A SCOPO EDITORIALE, DIVULGATIVO E COMMERCIALE

1. Per le riproduzioni, sia a stampa sia in forma digitale, richieste a scopo editoriale, divulgativo e commerciale (libri, quotidiani, riviste, periodici, prodotti multimediali, dépliant, manifesti, volantini, t-shirt e oggettistica varia) all'atto della richiesta, il richiedente dovrà fornire ogni dato e informazione necessaria alla valutazione del progetto. Deve indicare lo scopo e caratteristiche della iniziativa, le modalità e i tempi di esecuzione delle riproduzioni, le finalità e la destinazione delle medesime, il numero di copie della pubblicazione (o di altro materiale)

che intende realizzare e immettere sul mercato, le forme di distribuzione e il valore commerciale.

2. Dovrà inoltre essere consegnata al Dirigente del Settore competente duplice copia del prodotto realizzato.
3. Per quanto concerne l'autorizzazione e relative tariffe trova applicazione la disciplina del presente Regolamento.
- 4.

ART. 8 LIMITI ALLE RIPRODUZIONI

1. La riproduzione può essere negata o limitata per motivate esigenze di tutela e conservazione del bene culturale oggetto della richiesta, nonché, in caso di beni archivistici, per restrizione della relativa consultabilità.
2. In particolare, il Dirigente del Settore competente può negare l'uso di tecniche di riproduzione che possano essere considerate dannose per l'integrità dell'opera; in alternativa, il Dirigente competente può stabilire l'importo di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento delle tariffe. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
3. Non sono, di norma, consentite riproduzioni di opere in corso di restauro.
4. Le opere, di norma, non possono essere movimentate né rimosse dal loro supporto a fini di riproduzione.
5. La facoltà di riproduzione può essere limitata in ossequio alla normativa sulla tutela del diritto d'autore, nonché per altri eventuali vincoli giuridici ai quali l'esemplare oggetto di richiesta sia sottoposto.
6. L'autorizzazione può non essere concessa ove la riproduzione riguardi opere di nuova acquisizione, per le quali non siano state ancora effettuate le relative operazioni di inventariazione e catalogazione, o nel caso l'uso previsto confligga con l'attività istituzionale ed i principi statutari e regolamentari del Comune di Pescara.
7. La riproduzione delle opere dal vivo, tramite copiatura manuale, deve essere preventivamente autorizzata da parte del Dirigente del Settore competente; la copia dell'opera deve essere di dimensioni diverse dall'originale ed, indipendentemente dal livello di qualità o dal valore, deve essere accompagnata dal nome dell'autore, dal luogo, dall'anno e dalla dichiarazione di non autenticità.
8. E' vietato trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere; sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali già esistenti. Le matrici dei calchi autorizzati saranno consegnate dopo l'uso al Comune di Pescara.
9. I calchi, se esposti, dovranno essere accompagnati da didascalia precisante i dati e la collocazione dell'originale.

ART. 9 RACCOLTA E CATALOGO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E DI RIPRESE IN GENERE

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento autorizzatorio prescrive:
 - a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
 - b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Comune di Pescara, ove sussistano gravi e giustificati motivi, si riserva la facoltà di tutelare la propria immagine ed i propri diritti ed interessi.
2. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile, che dovesse sorgere in merito al presente Regolamento, sarà esclusivamente quello di Pescara. Per le controversie afferenti profili pubblicistici, sarà esclusivamente competente il T.A.R. Abruzzo.
3. Il Comune di Pescara si impegna a trattare i dati personali contenuti nelle richieste di riproduzione dei beni culturali secondo le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.